

ADEGUATA VERIFICA CLIENTELA (artt. da 17 a 19)



L'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo dovrà essere effettuata, oltre che in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo, al conferimento di un incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale o in caso di effettuazione di un'operazione occasionale per un importo pari o superiore a 15.000 euro, anche nell'ipotesi di un **trasferimento di fondi superiore a 1.000 euro**.

Le **misure di adeguata verifica della clientela e del titolare effettivo** devono applicarsi - **in ogni caso** - qualora vi sia un sospetto di riciclaggio o di **finanziamento del terrorismo** ovvero quando vi siano **dubbi** riguardo alla **veridicità** dei dati ottenuti ai fini dell'**identificazione**.

Guardia di Finanza

«QUANDO EFFETTUARE L'ADEGUATA VERIFICA»



L'identificazione e verifica dell'identità del cliente sono effettuate prima dell'esecuzione dell'operazione occasionale, ovvero al momento dell'instaurazione del rapporto o del conferimento dell'incarico, consentendo, esclusivamente in presenza di una **basso rischio di riciclaggio** o di finanziamento del terrorismo, che la **verifica** dell'identità sia **posticipata ad un momento successivo**.

In ipotesi di differimento, la norma impone, in ogni caso, di attuare una procedura di "gestione" del rischio raccogliendo i dati identificativi dei soggetti coinvolti nonché i dati relativi alla tipologia e all'importo dell'operazione. La verifica dovrà, in ogni caso, essere terminata al più presto e, comunque, entro il termine di 30 giorni dall'instaurazione del rapporto o dal conferimento dell'incarico.

Dinanzi all'impossibilità di completare correttamente la procedura di adeguata verifica, il soggetto obbligato si può **astener**e dall'operazione valutando, sussistendone i presupposti, se effettuare una **segnalazione di operazione sospetta**. Il differimento delle procedure di adeguata verifica è, inoltre, consentito ai professionisti limitatamente alle ipotesi in cui esaminano la posizione giuridica del cliente o espletano compiti di difesa.



La norma prescrive **l'obbligatoria presenza del cliente o dell'esecutore** ai fini della procedura di identificazione, indicando **ipotesi tassative** in cui l'obbligo di identificazione si considera assolto anche **senza la presenza fisica** del cliente (es. visura camerale o i clienti in possesso di un'identità digitale).

In particolare, è previsto che la **verifica** dell'identità del **cliente**, del **titolare effettivo** o dell'eventuale esecutore sia svolta "*attraverso il ricorso a **fonti attendibili e indipendenti***"



FINALITA': garantire che **informazioni adeguate, accurate ed aggiornate** sul **titolare effettivo** e sulla catena di **controllo delle persone giuridiche**, siano rese disponibili e accessibili tempestivamente alle **autorità competenti**.

Es. prevenire ipotesi in cui la titolarità effettiva risulta di non facile individuazione a causa di **complesse strutture societarie** ovvero ipotesi in cui il **frazionamento della proprietà societaria** non consente di attribuire **univocamente** la titolarità effettiva stessa (controllo di diritti di voto , ndr).



Obbligo di comunicare, in capo alle imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese e alle persone giuridiche private, diverse dalle imprese, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, le informazioni attinenti alla propria titolarità effettiva.

La previsione si sostanzia nell'integrazione di dati con l'inserimento di un nuovo "**elemento informativo**" relativo alle **IMPRESE** e ai **TRUST** produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali (in apposita sezione speciale del Registro delle imprese).



Con apposito **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**, di concerto con il **Ministro dello sviluppo economico**, da emanarsi **entro 12 mesi**, saranno individuati i dati e le informazioni oggetto di comunicazione al **Registro delle imprese**, con riguardo ad entrambe le sezioni sopra richiamate.

Il decreto attuativo indicherà, inoltre, i termini, la **competenza** e le **modalità di svolgimento** del processo diretto a valutare la sussistenza di un interesse rilevante ai fini dell'autorizzazione o del diniego all'accesso alla predetta sezione speciale.



Responsabilità di fornire tutte le informazioni pertinenti, necessarie al soggetto obbligato per l'adempimento dell'obbligo di adeguata verifica della clientela.

(es. mettere a disposizione tutti gli elementi e le informazioni in suo possesso).

Guardia di Finanza



A fronte di un basso rischio, i soggetti obbligati adottano **misure semplificate** per l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente, sotto il profilo dell'estensione e della frequenza degli adempimenti prescritti dall'art. 18.

Presente elenco non esaustivo di indici e circostanze di cliente o di prodotto a un basso profilo di rischio (es. società quotate, P.A., persone residenti in aree geografiche non a rischio, etc.).



- 1. identificazione** cliente e titolare effettivo;
- 2. verifica/riscontro** identità del cliente/titolare;
3. acquisizione e valutazione **scopo e natura** del rapporto o prestazione;
- 4. controllo costante** nel corso del rapporto attraverso analisi delle operazioni effettuate e attività svolte o individuate.



L'adeguata verifica rafforzata della clientela è da applicarsi, secondo specifiche modalità, in presenza di un alto rischio.

Presente elenco non esaustivo di indici e circostanze di cliente o di prodotto a un alto profilo di rischio (es. elevato utilizzo di contante, persone residenti in aree geografiche a rischio o persone politicamente esposte, circostanze anomale, società con azioni al portatore o fiduciarie, pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente, importi insolitamente elevati etc.).

Guardia di Finanza



1. acquisire **informazioni aggiuntive** sul cliente e sul titolare effettivo;
2. **approfondire lo scopo e la natura** del rapporto;
3. **intensificare** la frequenza delle procedure di **controllo** nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
4. **assicurarsi** che l'istituto finanziario di appoggio abbia sottoposto ad adeguata verifica i clienti;
5. stabilire l'**origine** del patrimonio e dei fondi impiegati.



Ferma la responsabilità dei soggetti obbligati, è consentito ai medesimi di ricorrere a terzi legittimati per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica:

- **intermediari bancari e finanziari,**
- **agenti in attività finanziaria;**
- **i professionisti nei confronti di altri professionisti.**

previo rilascio di idonea attestazione (ex art. 27)

NB. divieto di avvalersi di terzi aventi sede in paesi ad alto rischio.

Guardia di Finanza